



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Contrassegni di identificazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. SEGUITO

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti e la navigazione ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture – Uffici
Territoriali del Governo ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA
CIBERNETICA-POLIZIA POSTALE LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

La presente fa seguito alla circolare n. 300/STRAD/1/0000011794 del 27 aprile 2026, con la quale sono state fornite indicazioni riguardanti l'obbligo di apposizione del contrassegno di identificazione sui monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Sul tema sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di collocazione alla luce di quanto indicato nel decreto dirigenziale n. 210 del Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 giugno 2025.

L'art. 2, comma 3, del citato decreto dirigenziale¹ ha stabilito che il contrassegno deve essere applicato in modo permanente² e ben visibile nell'apposito alloggiamento predisposto sul parafango posteriore e, in mancanza dell'alloggiamento, nella parte anteriore del monopattino sul piantone dello sterzo.

L'alternatività prevista dal provvedimento, finalizzata a consentire in ogni caso un'adeguata collocazione del contrassegno, deve essere valutata in relazione all'idoneità dell'alloggiamento posto sul parafango posteriore: infatti, la norma fa riferimento ad un "apposito" alloggiamento, che garantisca cioè il rispetto dei requisiti indispensabili della visibilità e della inamovibilità. Pertanto, la collocazione nella parte anteriore sul piantone dello sterzo deve essere scelta non solo quando l'alloggiamento posteriore non è presente, ma anche quando quest'ultimo non risulti idoneo per dimensioni o per caratteristiche per l'applicazione del contrassegno³.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

¹ Cfr. Art. 2, comma 3 del decreto, e paragrafo 3 dell'allegato "A" del decreto stesso.

² Quindi, in modo che sia inamovibile.

³ A titolo esemplificativo si richiama l'ipotesi in cui l'alloggiamento posteriore non sia sufficientemente grande da garantire la collocazione del contrassegno, o abbia caratteristiche tali da non poter soddisfare le modalità di collocazione previste dal citato decreto, o anche l'ipotesi in cui l'alloggiamento sia composto di materiale c. d. anti adesivo che non garantisce l'inamovibilità del contrassegno.